

RISOLUZIONE N. 42/E

Roma, 23 aprile 2014

**OGGETTO:** *Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'addizionale all'IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5*

L'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, prevede che, *“In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. (...)”*

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dell'addizionale all'IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi, si istituisce il seguente codice tributo:

**“2025”** denominato *“Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - art. 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133”*.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

IL DIRETTORE CENTRALE